

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE EX ART. 10 DEL D.P.R. N. 465/1997 TRA IL COMUNE DI CORTONA ED IL COMUNE DI SANSEPOLCRO.

L'anno duemiladiciannove il giorno 31 (trentuno) del mese di ottobre

Tra i Sigg.ri:

- - Sig. LUCIANO MEONI, nato a Cortona il 19/10/1964, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Cortona C.F. 00137520516, avente sede in Cortona, P.zza della Repubblica n. 13, autorizzato con deliberazione consiliare n. 86 del 18.10.2019 dichiarata immediatamente eseguibile;
- - Sig. CORNIOLI MAURO, nato a Sansepolcro il 02/03/1963, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Sansepolcro, C.F. 00193430519, avente sede in Sansepolcro, Via Matteotti n. 1 autorizzato con deliberazione consiliare n. 106 del 23.10.2019 dichiarata immediatamente eseguibile;

Premesso che :

- le Amministrazioni Comunali di cui sopra hanno disposto lo svolgimento in forma convenzionata delle funzioni e del servizio di segreteria ex art. 10 del D.P.R. n. 465/1997;
- detta forma associata deve essere formalizzata mediante convenzione nella quale sono stabilite le modalità di espletamento del servizio, la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario Comunale, la durata della convenzione, la possibilità di recesso dei Comuni, i reciproci obblighi e garanzie, nonché il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario Comunale;

Le parti, come sopra individuate, stipulano la presente convenzione nei termini di seguito indicati:

Art. 1 – Oggetto e finalità

I Comuni di Cortona e Sansepolcro stipulano la presente convenzione al fine di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di segreteria comunale.

Art. 2 – Comune capo convenzione

Il Comune di Cortona assume la veste di Comune capo convenzione.

Art. 3 – Sindaco competente alla nomina e alla revoca

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario Comunale, nonché ogni provvedimento in ordine al trattamento giuridico ed economico dello stesso, salvo quanto previsto negli articoli successivi.

Art.4 – Individuazione del titolare

Il servizio convenzionato di segreteria viene garantito da un unico Segretario Comunale che presta la sua opera nei due Enti aderenti.

Art. 5 – Espletamento del servizio

Il Segretario Comunale, assegnato alla segreteria convenzionata, presterà servizio, con criteri e modalità funzionali ai due Comuni, rispettivamente per il 40 % del tempo presso il Comune di Sansepolcro e per il 60% presso il Comune di Cortona. L'orario di lavoro sarà articolato, d'intesa tra i Sindaci, in relazione alle percentuali di cui sopra .

In ogni caso, i Comuni, tramite i rispettivi Sindaci, sentito il Segretario Comunale, determinano le concrete modalità di svolgimento del servizio di segreteria convenzionata (presenza del Segretario Comunale nei rispettivi Comuni, orario di lavoro ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale).

In caso di impedimento o di assenza del Segretario Generale, i due Enti ricorrono ai rispettivi Vice-Segretari nominati con atti dei rispettivi Sindaci. Resta ferma la possibilità per il Sindaco del Comune capo convenzione, d'intesa con l'altro Ente, di ricorrere comunque allo scavalco di un Segretario assegnato dalla Prefettura.

La gestione del Vice Segretario e delle eventuali sostituzioni è comunque soggetta alla disciplina nazionale ed alle determinazioni del Ministero dell'Interno.

Art. 6 – Trattamento economico del Segretario

Il trattamento economico ed il rimborso di spese spettanti al Segretario Comunale assegnato alla segreteria convenzionata sono disciplinati dal C.C.N.L. dei Segretari Comunali del 16.05.2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ciascun Comune, potrà, mediante apposito atto di ciascuna amministrazione, determinare i criteri e i parametri relativi per la corresponsione di una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento del Segretario in convenzione, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del CCNL del 16.05.2001 e sulla base delle condizioni previste nell'allegato A al contratto integrativo nazionale dei segretari comunali e provinciali siglato in data 22 dicembre 2003, utilizzando il sistema di pesatura dell'Ente capofila ma distinti provvedimenti dei due Sindaci a carico dei rispettivi Bilanci.

Il valore economico della maggiorazione della retribuzione di posizione secondo la disciplina prevista dall'accordo n. 2 del C.C.N.L. integrativo dei Segretari comunali sottoscritto in data 22 dicembre 2003, non potrà comunque eccedere il 50% della retribuzione di posizione in godimento del Segretario Comunale in convenzione.

Sulla base di un sistema valutativo adottato da ciascun Ente e agli esiti del processo di valutazione al Segretario in convenzione spetta, annualmente, sulla base delle norme vigenti che non può superare complessivamente, per entrambi gli enti, il 10% annuo del monte salari in godimento ed è rapportato e proporzionato al tempo di lavoro (rispettivamente il 60% ed il 40%) dello stesso Segretario presso i due Comuni.

Art. 7 – Forme di consultazione

Le forme di consultazione fra i Comuni associati sono sostituite da incontri periodici, che opereranno, in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire un buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Art. 8 – Durata e cause di scioglimento

La presente convenzione, a tempo determinato e con decorrenza dalla data di Presa d'Atto della Convenzione da parte del Ministero dell'Interno- Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze- Sezione regionale Toscana, avrà durata fino al 30 settembre 2021.

Essa possiede comunque carattere provvisorio e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le Amministrazioni Comunali;
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare da trasmettere, via pec, all'altra Amministrazione e da cui decorre il preavviso di almeno 30 giorni.

Prima della scadenza, la presente convenzione potrà essere rinnovata, con la medesima procedura, per un uguale periodo e/o per un diverso periodo da concordare.

Secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 150 del 15 luglio 1999, nei casi di scioglimento anticipato, o al termine naturale della convenzione di segreteria, il Segretario titolare della convenzione potrà optare per la titolarità del Comune capo convenzione o dell'altro Comune, fermo restando in quest'ultimo caso l'assenso del Sindaco del Comune capo convenzione. In caso di mancato accordo o per il caso di diniego dell'assenso, il Segretario Comunale conserva la titolarità del Comune di Cortona, in quanto Comune capo convenzione.

Art. 9 – Ripartizione della spesa-Rendiconti- Rimborsi

Il Comune capo convenzione provvederà:

- all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale ed al recupero, con cadenza mensile, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione;
- corrispondere l'eventuale maggiorazione dell'indennità di posizione di cui all'articolo 41, comma 4, del C.C.N.L. dei Segretari Comunali del 16.05.2001, previa comunicazione dell'altro Ente, nonché la retribuzione di risultato di propria spettanza nel massimo annuo del monte salari in godimento, secondo propria regolamentazione;
- al pagamento di tutti gli oneri diretti e riflessi inerenti il servizio, ivi compresa la retribuzione mensile aggiuntiva nella misura contrattualmente prevista per i Segretari titolari di sedi convenzionate.

Il Comune di Sansepolcro provvederà a corrispondere direttamente al Segretario Comunale soltanto gli eventuali diritti di segreteria eventualmente di competenza, e la retribuzione di risultato nel massimo annuo del monte salari in godimento.

Il buono pasto sarà direttamente a carico del Comune nel quale il Segretario Comunale effettua il rientro pomeridiano.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dalla normativa contrattuale vigente, ad esclusione della spesa per l'eventuale maggiorazione dell'indennità di posizione di cui all'articolo 41, comma 4, del CCNL del 16.05.2001 e della retribuzione di risultato correlata, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Sansepolcro 40%;
- Comune di Cortona 60%.

Le spese per le missioni e trasferte svolte dal Segretario Comunale, sono esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni risultano essere state effettuate.

Art. 10 – Forma e Registrazione

Le parti sottoscrivono questa convenzione con le modalità elettroniche di cui all'art. 15 comma 2-bis della L.241/1990 con specifico riferimento all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullità della stessa, avendo verificato l'utilizzo di certificati qualificati che, al momento della sottoscrizione, non risultano scaduti di validità ovvero non risultano revocati o sospesi.

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata solo in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

Art. 11 – Norme finali

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del C.C.N.L., dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili. La presente convenzione è inoltre soggetta alle disposizioni di legge e contrattuali che dovessero intervenire nel corso della sua vigenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Cortona (Arezzo)

Luciano Meoni

Comune di Sansepolcro (Arezzo)

Cornioli Mauro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.L.vo 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma.